

FOGLIO INFORMATIVO EFFC/001

aggiornamento 010/2019

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
(D.Lgs 385/1993, Delibera C.I.C.R. del 04/03/2003 e Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia del 29/07/2009)

PAGHERO' CAMBIARIO A GARANZIA



INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Lazio Nord Credito Cooperativo SCPA

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A161455 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2727.6.0 (Art. 13 D.Lgs. 385/93)
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62 D. Lgs. 415/96)
Sede legale e direzione: 01100 Viterbo - Via Alessandro Polidori 72
Iscritta al Registro delle Imprese di Viterbo e Codice Fiscale n. 00057680563
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220
Tel. 0761-248206 | Fax 0761-248287 E-mail: info@bancalazionord.it - Inbanca@pec.bancalazionord.it Sito web: www.bancalazionord.it

CHE COS'È LA GARANZIA RILASCIATA CON PAGHERO' CAMBIARIO

Con il rilascio di questa garanzia (cambiale) il cliente affidato ed eventuali altri soggetti (garanti o avallanti) garantiscono la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dalla specifica concessione di affidamento; la Banca, per recuperare il residuo debito (oltre agli interessi ed altre spese accessorie) utilizza, appunto, l'effetto rilasciato in garanzia, fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito.

Principali rischi

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

il pagamento da parte del garante in solido ed in via principale di quanto dovuto dal cliente affidato in caso di inadempimento di quest'ultimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista l'applicazione di commissioni o spese per il rilascio della garanzia.
Gli oneri fiscali per l'imposta di bollo sulle cambiali sono a carico del debitore cambiario e/o dell'avallante.

RECESSO E RECLAMI

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Banca Lazio Nord Credito Cooperativo

– Ufficio reclami – Direzione Generale – Via Alessandro Polidori, 72 01100 Viterbo, o inviata sia per posta elettronica alla casella e-mail reclami@bancalazionord.it che attraverso posta elettronica certificata (PEC) alla casella Inbanca@pec.bancalazionord.it, o a mezzo fax al numero 0761/248272 ovvero attraverso consegna allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, che ne rilascerà ricevuta.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari o finanziario entro 60 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi e attività di investimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopraindicati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso le Filiali della Banca;
- Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario (ADR) – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, Tel. 06/674821, sito www.conciliatorebancario.it;
- oppure ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

LEGENDA

Garante	E' la persona che firma l'effetto in garanzia
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca (cliente affidato)
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che devono essere pagate alla banca nel caso di inadempimento del cliente affidato
Avallo	Garanzia prestata da un terzo per garantire il pagamento della cambiale (con l'apposizione delle parole "per avallo" o con ogni altra formula equivalente prima della firma